

COMUNE DI CARATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

STATUTO

COMUNALE

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1 - Il comune

1. Il comune di Carate Brianza rappresenta la comunità caratese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico.
2. Il comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, amministrativa ed organizzativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Sez. I - Finalità – Programmazione - Funzioni

Art. 2 - Finalità

1. Il comune di Carate Brianza individua nella persona il fondamento essenziale ed insostituibile di ogni forma societaria, nonché nel valore del soggetto umano e del suo essere comunitario il motivo privilegiato e prioritario del costituirsi dell'intera collettività comunale. Si impegna perciò a tutelare ogni persona nei suoi bisogni fondamentali, dall'inizio della vita fino al suo termine naturale: l'educazione, la salute, la casa e il lavoro attraverso tutti gli atti di propria competenza. Il comune di Carate Brianza fonda, altresì, la propria azione sui principi di libertà, eguaglianza e giustizia indicati dalla Costituzione.
2. Il comune di Carate Brianza si impegna nella tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e di ogni forma di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini.
3. Il comune di Carate Brianza concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze:
 - a) il diritto di tutti i cittadini al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali;
 - b) la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per assicurare alla collettività una migliore qualità della vita, attraverso un'attenta programmazione dell'assetto territoriale, nelle sue diverse componenti, all'interno di un giusto equilibrio tra sviluppo e ambiente, finalizzato alla tutela del patrimonio umano e culturale;
 - c) il diritto alla salute, attivando i propri strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente;
 - d) il diritto all'istruzione e alla formazione culturale permanente, in particolare per le persone svantaggiate sul piano economico, fisico e sociale, garantendo e promuovendo il diritto allo studio e rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'accesso.
4. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita dell'amministrazione locale, riconosce e favorisce le libere espressioni, la creatività e le identità culturali, religiose e sociali attraverso attività, opere ed istituzioni.
5. Il comune garantisce e promuove ogni iniziativa finalizzata ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 3 - Programmazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della cooperazione e della partecipazione dei cittadini singoli od organizzati.
2. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri comuni, con la provincia e con la regione, secondo quanto stabilito con legge regionale.
3. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della

regione e della provincia e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione e realizzazione.

Art. 4 - Funzioni

1. Il comune svolge tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, il comune attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con la regione secondo i principi di sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, dell'efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
3. Il comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio organizzato dallo Stato e dalla regione a livello locale.

Art. 5 - Il territorio, la sede, lo stemma

1. La circoscrizione territoriale del comune è costituita dal capoluogo e dalle frazioni di Agliate e di Costa Lambro ed ha la denominazione "Comune Carate Brianza".
La modifica della denominazione del capoluogo o delle frazioni può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.
2. Il territorio del comune confina a nord con i comuni di Briosco e di Besana Brianza, a sud con i comuni di Albiate e di Seregno, a est con i comuni di Triuggio e di Albiate, ad ovest con i comuni di Giussano e di Verano Brianza.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo Carate Brianza.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del comune sono quelle stabilite con decreto reale 25 febbraio 1935.
Il loro uso è stabilito da apposita deliberazione del consiglio comunale.

Art. 6 - Albo pretorio

1. È istituito l'albo pretorio on-line in apposito spazio sul sito web ufficiale del comune, per la pubblicazione di deliberazioni, determinazioni, atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura la pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni comunali, avvalendosi degli uffici del comune, e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Con regolamento viene istituita la figura del responsabile dell'albo pretorio on-line e vengono disciplinate le modalità di pubblicazione.

Art. 7 - Statuto comunale

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e l'ordinamento della comunità, e in particolare specifica le competenze degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, se costituite. Lo statuto stabilisce altresì le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, della partecipazione popolare, del decentramento, l'organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province.
2. La legislazione dello Stato in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli stessi. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale

adeguata lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 8 - Regolamenti

1. Il comune ha potestà regolamentare nelle materie e nelle funzioni proprie.

2. Il comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi, e sono depositati presso gli uffici di competenza.

Capo II Organi elettivi

Art. 9 - Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dallo statuto.

Sez. I - Il consiglio comunale

Art. 10 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione del consiglio comunale, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce le modalità attraverso cui fornire al consiglio comunale ed ai gruppi consiliari regolarmente costituiti servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il funzionamento.

Art. 11 - Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 12 - Linee programmatiche

1. Il sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle

azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la giunta - al consiglio comunale.

2. Il consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal sindaco o dagli assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre al consiglio.

3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, qualora si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa, depositato nella segreteria, è messo a disposizione dei consiglieri entro novanta giorni dalla prima seduta del consiglio comunale.

Lo stesso, dopo essere stato esaminato dalle competenti commissioni consiliari, ai sensi del comma 2, è presentato al consiglio comunale nella prima seduta successiva utile e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dal deposito in segreteria.

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del consiglio.

6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della giunta ed il programma amministrativo sono sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio, entro il 30 settembre di ciascun anno oppure se lo richieda almeno la metà dei consiglieri.

Art. 13 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta riservata.

Art. 14 - Sessioni e presidenza

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il consiglio è presieduto dal presidente del consiglio comunale che ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.

3. Il presidente del consiglio comunale è eletto fra i consiglieri comunali nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nella terza votazione da effettuarsi nella medesima seduta.

4. Il presidente del consiglio comunale convoca e presiede le adunanze del consiglio comunale nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

5. Nel caso di assenza o di impedimento, le funzioni di presidente sono esercitate dal consigliere anziano.

6. Nel caso di cessazione dalla carica del presidente del consiglio per qualsiasi motivo, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento il consiglio comunale provvede all'elezione del nuovo presidente del consiglio.

7. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano il sindaco o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le

questioni richieste.

8. La carica di presidente del consiglio comunale è incompatibile con quella di capogruppo.

9. Il presidente del consiglio può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale e con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.

Art. 15 - Funzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio comunale:

- a) ha la rappresentanza del consiglio e lo presiede;
- b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio, su richiesta del sindaco o dei consiglieri, secondo le norme previste dallo statuto e dal regolamento;
- c) convoca il consiglio fissandone la data delle riunioni, in collaborazione con il sindaco e con la conferenza dei capigruppo;
- d) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno, nel rispetto dei diritti di ogni consigliere e secondo le disposizioni del regolamento;
- e) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o di rinviare le sedute del consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere.

Art. 16 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

4. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio.

5. I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della giunta, degli uffici e dei servizi dell'ente, che essi esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare secondo le norme del regolamento.

6. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili per l'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 17 - Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate dall'interessato al consiglio comunale, per iscritto, ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 18 - Decadenza dalla carica di consigliere

1. I consiglieri comunali, che non intervengano alle sessioni straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, il presidente del consiglio comunale provvede, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha

facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 19 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Qualora nel corso del mandato legislativo rimanga vacante un seggio del consiglio comunale per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, si procede all'attribuzione dello stesso al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento, il consiglio comunale procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza secondo la procedura di cui al comma 1. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
3. Qualora sopravvenga la decadenza, si dà luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 20 - Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che, con esclusione del sindaco e di tutti gli altri candidati a tale carica, abbia riportato la maggior somma di voti individuali e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 21 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 22 - Commissioni consiliari permanenti

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consiglio si articola in commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o di elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali, alle materie di competenza del consiglio e negli altri casi previsti dal regolamento.
5. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le commissioni consiliari permanenti verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei programmi generali e settoriali e ne riferiscono al consiglio.
6. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società di capitali partecipate dal comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
7. Per l'esercizio delle loro funzioni le commissioni consiliari permanenti possono disporre audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il sindaco, gli assessori, i responsabili degli uffici e dei servizi ed il segretario, nonché di tutti gli altri soggetti previsti dal regolamento, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
8. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e di promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
9. Il presidente del consiglio, i consiglieri, il sindaco, gli assessori ed i responsabili degli uffici e dei

servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

10. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o a vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

11. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo.

Art. 23 - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, le materie, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione.

3. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione di una relazione a cura del presidente della commissione mediante deposito in segreteria a disposizione del consiglio entro il termine fissato.

4. I commissari dissenzienti hanno facoltà di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 24 - Minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del consiglio comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del comune, delle aziende, delle istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, qualora la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Sez. II - La giunta comunale

Art. 25 - Giunta comunale e proprie attribuzioni

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o dello statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Rientra altresì nella competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

4. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 26 - Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e da un massimo di cinque assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 27 - Nomina degli assessori

1. Il sindaco nomina il vicesindaco e gli assessori prima dell'insediamento del consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
3. In caso di nomina ad assessore, il consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Art. 28 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale il coniuge, ascendenti e discendenti, parenti ed affini sino al terzo grado del sindaco.
3. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.
4. All'atto dell'insediamento la giunta esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei propri componenti.

Art. 29 - Durata in carica

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, gli assessori decadono.
2. Gli assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

Art. 30 - Mozione di sfiducia

1. La giunta comunale risponde del proprio operato al sindaco e al consiglio comunale.
2. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco e della giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il sindaco e la giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
6. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il segretario comunale ne informa il Prefetto, per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 31 - Decadenza dalla carica di sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di assessore;
 - c) scioglimento del consiglio comunale.

Art. 32 - Revoca degli assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è motivata ed è comunicata al consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Sez. III - Il sindaco

Art. 33 – Funzioni

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il sindaco rappresenta il comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il sindaco dirige i lavori della giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal consiglio.
5. Il sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto. Per l'esercizio di tali funzioni il sindaco si avvale degli uffici comunali.
6. Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento innanzi al consiglio comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del comune, da portare a tracolla.

Art. 34 – Competenze

1. Entro il termine di cui all'art. 12 il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il sindaco convoca e presiede la giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
4. Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale il sindaco coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
5. Il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
6. Il sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
7. Il sindaco nomina il segretario comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
8. Il sindaco indice i referendum comunali.

9. Gli atti del sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

10. Il sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

11. Il sindaco ha la rappresentanza del comune nei giudizi di qualsiasi natura; la costituzione in giudizio è deliberata dalla giunta, previo parere del responsabile del servizio competente.

12. Il sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 35 - Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco sono stabilite dalla legge.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non può essere in un mandato successivo immediatamente rieleggibile.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 36 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco danno luogo alla decadenza della giunta ed allo scioglimento del consiglio comunale.

2. Il consiglio e la giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal comma 1 le funzioni del sindaco sono assunte dal vicesindaco.

4. Le dimissioni del sindaco sono presentate per iscritto al presidente del consiglio, che ha l'obbligo di riunire il consiglio entro i successivi dieci giorni.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del sindaco, alla decadenza della giunta ed allo scioglimento del consiglio comunale. Di tale evenienza il segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 37 - Il vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 38 – Deleghe

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del sindaco o del vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Il sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza.

6. La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco - anche dopo aver rilasciato la delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al consiglio e trasmesse al Prefetto.

9. Il sindaco può attribuire ad assessori e a consiglieri l'incarico di svolgere attività propositiva relativamente a determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione. Tali incarichi, attribuiti con specifico decreto, non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

10. Non è consentita la mera delega di firma.

Capo III Partecipazione popolare

Sez. I – La partecipazione

Art. 39 - Finalità

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. L'amministrazione attiva forme di consultazione permanenti mediante l'istituzione di consulte e può altresì acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.

Art. 40 - Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge e individuate dal regolamento sul diritto di accesso.

2. Il regolamento assicura ai cittadini ed ai residenti, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina le modalità per il rilascio di copie degli atti.

3. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del comune vietino la divulgazione o consentano il differimento di questa.

4. Il comune deve garantire ai cittadini e ai residenti, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni, di cui è in possesso, relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

Art. 41 - Le situazioni giuridiche soggettive

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il comune informa tempestivamente gli interessati, scegliendo i modi più idonei, fatte salve le disposizioni di legge.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. È consentito prescindere dalla comunicazione, qualora sussistano particolari esigenze e il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio e garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

4. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

5. Il comune dà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.
6. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.
7. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 42 - Valorizzazione delle forme associative

1. La valorizzazione delle libere forme associative e di volontariato, con esclusione dei partiti politici, può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati e concessione in uso di locali o terreni di proprietà del comune, allo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico, politico o culturale della comunità.
2. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
3. Le forme di concessione di contributi finalizzati sono assegnate in conformità a quanto previsto dall'apposito regolamento.
4. Per poter fruire del sostegno del comune, le libere associazioni, anche di volontariato, devono farne richiesta, presentando, oltre alla domanda, anche lo statuto e l'atto costitutivo nelle forme regolamentari.
5. A tale scopo, le libere associazioni devono presentare istanza al comune sottoscritta dai rappresentanti delle medesime. Nell'istanza devono essere indicati i fini che si propone la forma associativa.
6. Il comune provvede a mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché le libere associazioni di cui al presente articolo siano poste in condizione di operare al meglio.
7. Le associazioni che hanno ricevuto dall'ente contributi in denaro o in natura devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 43 - Consulte comunali

1. Sono istituite le consulte comunali come strumento di partecipazione della collettività locale all'amministrazione del comune.
2. Le consulte sono articolate per materia e svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività propria degli organi collegiali istituzionali.
3. Il regolamento comunale disciplina le modalità di composizione, il loro numero, la loro durata e l'attività che le stesse possono svolgere.
4. Il regolamento individua gli atti amministrativi per i quali può essere obbligatoria la richiesta di parere delle consulte e determina il termine entro cui lo stesso parere, se non espresso, si dà per acquisito.

Art. 44 – Consiglio di frazione

1. È istituito il consiglio di frazione con funzioni consultive e di proposta all'azione amministrativa comunale riguardante in modo specifico l'ambito territoriale della frazione.
2. Il regolamento disciplina le modalità di composizione e di funzionamento del consiglio di frazione, assicurando la rappresentanza diretta degli abitanti interessati.
3. Con apposito regolamento il consiglio comunale può individuare altri ambiti territoriali che non costituiscono frazioni, per i quali sia necessario prevedere organi di rappresentanza analoghi. Tali organismi di partecipazione assumono la denominazione di consiglio d'ambito.

Art. 45 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco o dal segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. L'accettazione dell'interrogazione è subordinata:

- a) all'apposizione della firma da parte di tutti i presentatori, o del legale rappresentante dell'associazione, se esistente;
- b) alla stesura del contenuto in modo chiaro ed esauriente;
- c) all'indicazione delle generalità complete con relativi indirizzi da parte di tutti i presentatori.

Art. 46 - Petizioni

1. Chiunque anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco che, entro trenta giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquecento persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquecento persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

Art. 47 - Proposte

1. Qualora almeno cinquecento elettori del comune avanzino al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Sez. II – Referendum

Art. 48 - Il referendum consultivo

1. Un numero di elettori del comune non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano di governo del territorio e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non creare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento in cui vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre agli organi competenti la decisione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.
7. Non si procede agli adempimenti del comma 6 se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.
8. Se l'esito del referendum è stato favorevole, qualora gli organi competenti intendano deliberare senza uniformarsi alla volontà degli elettori, ne indicano espressamente i motivi.

Capo IV

L'ordinamento amministrativo del comune

Art. 49 - Principi e criteri direttivi

1. Il comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai funzionari.
2. Assume a caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, delle funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e di responsabilità.
3. L'organizzazione del personale è ripartita in settori funzionali, in conformità all'art. 54 dello statuto ed è ispirata a criteri di pari opportunità.

Art. 50 - Personale

1. I dipendenti del comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla giunta comunale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri di funzionalità ed economicità gestionale e di flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
 - d) l'attribuzione ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.
4. Il comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 51 – Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare, funzionario statale al servizio dell'ente; lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge. Il segretario comunale

dipende funzionalmente dal sindaco.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione e nel rispetto delle direttive del sindaco, il segretario svolge compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri orali o scritti, su richiesta.

4. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

5. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal sindaco.

6. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

7. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività.

8. Il segretario roga i contratti del comune, autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse del comune.

9. Il segretario partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive.

10. Il segretario presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi, relativamente alle figure apicali dell'ente.

11. Il sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli uffici della struttura organizzativa dell'ente o di singoli affari.

12. Il segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

13. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al segretario, con regolamento o con provvedimento del sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, qualora ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

14. Per l'esercizio delle proprie funzioni il segretario si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

Art. 52 - Il vicesegretario

1. La dotazione organica del personale può prevedere un vicesegretario comunale individuato in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 53 - Compiti dei funzionari

1. I funzionari direttivi incaricati dal sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine ai funzionari direttivi incaricati dal sindaco sono riconosciuti poteri di organizzazione,

amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi incaricati dal sindaco in particolare:

- a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedendo all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro e all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
- b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nell'ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti, in rappresentanza del comune;
- c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
- d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, se previsti, sulle proposte di deliberazione;
- e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano esecutivo di gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
- f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.

4. Sono di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal sindaco gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al sindaco, alla giunta ed al consiglio, i funzionari direttivi incaricati dal sindaco nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna e comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 54 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in settori, servizi ed uffici collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. La giunta comunale, con apposito regolamento, determina le dotazioni organiche da assegnare agli uffici, ai corpi ed alle istituzioni, precisando i livelli e le qualifiche funzionali del personale ritenuto necessario. Il medesimo regolamento determina i raggruppamenti per unità organiche di lavoro e per grandi aree funzionali di coordinamento, indica i rapporti di dipendenza gerarchica e funzionale, delinea le finalità operative generali cui le unità lavorative sono destinate ed i principi generali del funzionamento e stabilisce, altresì, i principi per le fasce orarie di svolgimento delle attività relative.

Capo V

Rapporti del comune con altri enti soggetti

Art. 55 - Costituzione e partecipazione

1. Il consiglio comunale può autorizzare il comune ad istituire o a partecipare ad altri enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società.

2. La relativa deliberazione del consiglio comunale fissa e regola:
 - a) le finalità;
 - b) l'organizzazione;
 - c) i tempi;
 - d) i finanziamenti.
3. L'attività delle forme gestionali di cui al comma 1 deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, garantendo la piena attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio comunale.
4. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
5. I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
6. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità e i permessi previsti dalla legge.

Art. 56 - Partecipazione alla programmazione

1. Il comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione e, ai fini della programmazione predetta, formula proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2. Nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza il comune si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalle leggi regionali.

Capo VI Finanza e contabilità

Sez. I – Bilancio e conto consuntivo

Art. 57 - Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Gli impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 58 – Contabilità comunale: il rendiconto di gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge.
3. La giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 59 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività dei revisori può comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti

specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 60 - Revisione economico-finanziaria

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri che sono scelti in conformità alle disposizioni di legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili solo per inadempienza.
3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, effettua con cadenza trimestrale le verifiche di cassa ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Art. 61 - Controllo interno di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo interno di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate dai regolamenti in materia.

Art. 62 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune ha autonomia impositiva nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 63 - Attività finanziaria del comune

1. La finanza del comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Sez. II - I contratti

Art. 64 - Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del comune nella stipulazione dei contratti intervengono i funzionari preposti per i contratti rogati sia dal segretario comunale sia da notai incaricati dal comune o indicati dalle parti.

Sez. III - Tesoreria

Art. 65 - Il servizio di tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Capo VII Servizi

Art. 66 - Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 67 - Carta dei servizi

1. Il comune redige, attraverso delibera di giunta comunale, la Carta dei servizi, che informa la cittadinanza sui tempi, i modi e gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati.

Art. 68 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra

forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri che lo statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune, ad eccezione del referendum, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 69 - Aziende speciali

1. Nei casi in cui la legge lo consenta, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 70 - Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o dei servizi.
5. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 71 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza e per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla

gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 72 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Nei casi in cui la legge lo consenta, il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, deve essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 73 - Convenzioni

1. Su proposta della giunta, il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 74 - Consorzi

1. Nei casi in cui la legge lo consenta, il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che devono essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 6 dello statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 75 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza, che provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi di legge. L'accordo di programma viene sottoscritto dal sindaco.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli

strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 76 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dallo statuto sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1, ad eccezione del regolamento di contabilità e del regolamento dei contratti che devono essere approvati contestualmente allo statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto.

Art. 77 - Modificazioni e abrogazione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o per l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica, fatte salve le modifiche per adeguamenti alle norme di legge e per la correzione di errori materiali.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Art. 78 - Entrata in vigore

1. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il segretario del comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

INDICE

Capo I - Principi fondamentali

Art. 1 - Il comune pag. 2

Sez. I - Finalità – Programmazione - Funzioni

Art. 2 – Finalità pag. 2

Art. 3 – Programmazione pag. 2

Art. 4 – Funzioni pag. 3

Art. 5 – Il territorio, la sede, lo stemma pag. 3

Art. 6 – Albo pretorio pag. 3

Art. 7 – Statuto comunale pag. 3

Art. 8 – Regolamenti pag. 4

Capo II – Organi elettivi

Art. 9 – Organi pag. 4

Sez. I – Il consiglio comunale

Art. 10 – Consiglio comunale pag. 4

Art. 11 – Competenze ed attribuzioni pag. 4

Art. 12 – Linee programmatiche pag. 4

Art. 13 – Deliberazioni degli organi collegiali pag. 5

Art. 14 – Sessioni e presidenza pag. 5

Art. 15 – Funzioni del presidente del consiglio pag. 6

Art. 16 – Consiglieri comunali pag. 6

Art. 17 – Dimissioni del consigliere pag. 6

Art. 18 – Decadenza dalla carica di consigliere pag. 6

Art. 19 – Surrogazione e supplenza dei consiglieri pag. 7

Art. 20 – Consigliere anziano pag. 7

Art. 21 – Gruppi consiliari pag. 7

Art. 22 – Commissioni consiliari permanenti pag. 7

Art. 23 – Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali pag. 8

Art. 24 – Minoranze consiliari pag. 8

Sez. II – La giunta comunale

Art. 25 – Giunta comunale e proprie attribuzioni pag. 8

Art. 26 – Composizione della giunta comunale pag. 9

Art. 27 – Nomina degli assessori pag. 9

Art. 28 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di assessore pag. 9

Art. 29 – Durata in carica pag. 9

Art. 30 – Mozione di sfiducia pag. 9

Art. 31 – Decadenza dalla carica di sindaco e di assessore pag. 9

Art. 32 – Revoca degli assessori pag. 10

Sez. III – Il sindaco

Art. 33 – Funzioni pag. 10

Art. 34 – Competenze pag. 10

Art. 35 – Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco pag. 11

Art. 36 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso pag. 11

Art. 37 – Il vicesindaco	pag. 11
Art. 38 – Deleghe	pag. 11

Capo III – Partecipazione popolare

Sez. I – La partecipazione

Art. 39 – Finalità	pag. 12
Art. 40 – Diritto di accesso.....	pag. 12
Art. 41 – Le situazioni giuridiche soggettive	pag. 12
Art. 42 – Valorizzazione delle forme associative	pag. 13
Art. 43 – Consulte comunali	pag. 13
Art. 44 – Consiglio di frazione	pag. 13
Art. 45 – Istanze	pag. 13
Art. 46 – Petizioni	pag. 14
Art. 47 – Proposte	pag. 14

Sez. II – Il referendum

Art. 48 – Il referendum consultivo	pag. 14
--	---------

Capo IV – L’ordinamento amministrativo del comune

Art. 49 – Principi e criteri direttivi	pag. 15
Art. 50 – Personale	pag. 15
Art. 51 – Segretario comunale	pag. 15
Art. 52 – Il vicesegretario	pag. 16
Art. 53 – Compiti dei funzionari	pag. 16
Art. 54 – Struttura	pag. 17

Capo V – Rapporti del comune con altri enti soggetti

Art. 55 – Costituzione e partecipazione	pag. 17
Art. 56 – Partecipazione alla programmazione	pag. 18

Capo VI – Finanza e contabilità

Sez. I – Bilancio e conto consuntivo

Art. 57 – Contabilità comunale: il bilancio	pag. 18
Art. 58 – Contabilità comunale: il rendiconto di gestione	pag. 18
Art. 59 – Principi e criteri	pag. 18
Art. 60 – Revisione economico-finanziaria	pag. 19
Art. 61 – Controllo interno di gestione	pag. 19
Art. 62 – Ordinamento	pag. 19
Art. 63 – Attività finanziaria del comune	pag. 19

Sez. II – I contratti

Art. 64 – Attività contrattuale	pag. 19
---------------------------------------	---------

Sez. III – Tesoreria

Art. 65 – Il servizio di tesoreria	pag. 20
--	---------

Capo VII – Servizi

Art. 66 – Servizi pubblici comunali	pag. 20
Art. 67 – Carta dei servizi	pag. 20
Art. 68 – Forme di gestione dei servizi pubblici	pag. 20
Art. 69 – Aziende speciali	pag. 21

Art. 70 – Struttura delle aziende speciali	pag. 21
Art. 71 – Istituzioni	pag. 21
Art. 72 – Società per azioni o a responsabilità limitata	pag. 22
Art. 73 – Convenzioni	pag. 22
Art. 74 – Consorzi	pag. 22
Art. 75 – Accordi di programma	pag. 22

Capo VIII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 76 – Adozione dei regolamenti	pag. 23
Art. 77 – Modificazioni e abrogazione dello statuto	pag. 23
Art. 78 – Entrata in vigore	pag. 23